

REGOLAMENTO (CEE) N. 2379/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1988

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2276/87 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81 un'integrazione dev'essere concessa al cotone non sgranato raccolto nella Comunità quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo per la campagna 1987/1988 è fissato dal regolamento (CEE) n. 1966/87 del Consiglio ⁽⁴⁾;

considerando che, in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti, all'importo dell'aiuto viene applicata la riduzione fissata dal regolamento (CEE) n. 2619/87 della Commissione ⁽⁵⁾ per quanto concerne i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato viene determinato tenendo conto del rendimento probabile in semi di cotone ed in cotone sgranato del raccolto comunitario, a costi netti di sgranatura, periodicamente, a partire dal prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato e per i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per questi ultimi due prodotti viene determinato conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che, qualora non fosse possibile determinare come indicato più sopra il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, detto prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo determinato;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è pari alla somma dei valori del cotone sgranato, e dei semi di cotone definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2183/81 della Commissione, del 30 luglio 1981, recante modalità d'applicazione del regime d'integrazione per il cotone ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2118/88 ⁽⁷⁾, somma da cui sono state detratte le spese di sgranatura;

considerando che i valori di cui sopra vengono stabiliti in base a prezzi determinati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2183/81 della Commissione; che il prezzo del mercato mondiale viene determinato in base alle effettive possibilità d'acquisto più favorevoli, eccettuate le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato;

considerando che per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni indicate più sopra occorre procedere ai necessari adattamenti;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2169/81, se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base alle offerte e quotazioni più favorevoli rilevate per i semi di cotone sul mercato comunitario, oppure, qualora dette offerte e quotazioni non possano essere stabilite, in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi nella Comunità, previa detrazione del costo di trasformazione; che tale valore è calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2183/81;

considerando che, per consentire il corretto funzionamento del regime d'integrazioni, occorre prendere in considerazione, nel quadro del calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU n. L 186 del 16. 7. 1988, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.